

# L'aggravante della “violenza assistita” nei maltrattamenti in famiglia: l'insufficienza sostanziale e probatoria del singolo episodio. Nota a Cass. pen., Sez. VI, 21 maggio 2025, ud. 17 aprile 2025, n. 18985

*The aggravating circumstance of “witnessed violence” in domestic abuse: the substantive and evidential insufficiency of the single episode. Note to Cass. pen., Sec. VI, 21 May 2025, ud. 17 Aprile 2025, no. 18985*

di **Leonarda Difonte**

**Abstract [ITA]:** Il contributo esplora la portata applicativa dell'aggravante prevista per i maltrattamenti perpetrati alla presenza di un soggetto minorenne, disciplinata dall'art. 572, comma 2, c.p., soffermandosi sui presupposti necessari ai fini della sua integrazione alla luce della struttura abituale della fattispecie incriminatrice. Attraverso un'analisi sistematica dell'elemento qualificante della “presenza”, si indaga il rapporto tra occasionalità della condotta e offensività in concreto, mettendo in rilievo l'esigenza di una pluralità di accadimenti significativi per qualità, frequenza e gravità, idonei a compromettere lo sviluppo psico-fisico del minore. In tale prospettiva, si evidenzia come il riconoscimento dell'aggravante debba fondarsi su un rigoroso accertamento sostanziale, nel rispetto dei principi di offensività e proporzionalità sanciti dall'ordinamento, onde evitare che l'automatismo interpretativo si traduca in una compressione indebita della funzione rieducativa della pena.

**Abstract [ENG]:** *The paper explores the scope of application of the aggravating circumstance provided for ill-treatment perpetrated in the presence of a minor, governed by art. 572, paragraph 2, of the Italian Criminal Code, focusing on the prerequisites necessary for its integration in the light of the usual structure of the incriminating offence. Through a systematic analysis of the qualifying element of “presence”, the relationship between occasionality of conduct and offensiveness in practice is investigated, highlighting the need for a plurality of events significant in quality, frequency and seriousness, capable of compromising the psycho-physical development of the minor. In this perspective, it should be noted that the recognition of the aggravating circumstance must be based on a rigorous substantive assessment, in compliance with the principles of offensiveness and proportionality enshrined in the legal system, in order to prevent the automatic interpretation from translating into an undue compression of the rehabilitative function of the penalty.*

**Parole chiave:** maltrattamenti in famiglia – reato abituale – offensività – proporzionalità della pena – regime probatorio

**Keywords:** *domestic abuse – habitual crime – offensiveness – proportionality of punishment – evidentiary regime*

**SOMMARIO:** 1. L'inquadramento della vicenda. – 2. L'aggravante nei maltrattamenti assistiti: l'insufficienza di un episodio isolato e il requisito della reiterazione. - 3. La rilevanza del principio di proporzionalità nel bilanciamento sanzionatorio. – 4. Conclusioni.

## 1. L'inquadramento della vicenda.

Nel caso oggetto del giudizio di legittimità, la Corte di appello aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale di primo grado nei confronti di un uomo, condannato per il delitto di maltrattamenti *ex art. 572 c.p.* perpetrato in danno della convivente l'aggravante della cosiddetta

“violenza assistita”, sulla base della presenza della figlia minorenne della vittima.

L’imputazione, in particolare, aveva ad oggetto distinti episodi di maltrattamenti, ritenuti sintomatici di una condotta abituale e l’aggravante di cui all’art. 572, comma 2, c.p., in quanto, secondo la prospettazione accusatoria, uno dei fatti si sarebbe verificato in presenza della minore.

La difesa aveva dedotto, quindi, in sede di legittimità, il difetto di motivazione in ordine all’abituale condotta, ritenuta non integrata e l’insussistenza dell’aggravante, in quanto riferita a un singolo episodio.

Ulteriori doglianze avevano riguardato la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p., nonostante la richiesta dell’imputato di accedere a un percorso di giustizia riparativa, non attivabile per l’assenza nel distretto competente, di enti accreditati ai sensi dell’art. 20-bis c.p.

La difesa aveva sostenuto che, seppur in difetto di partecipazione al programma, avrebbero dovuto, comunque, essere applicate le attenuanti *ex art. 62, n. 6, c.p.*, poiché, in tale prospettiva, le finalità della giustizia riparativa – il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione dell’autore dell’offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità – sarebbero state ugualmente raggiunte.

Era stata, infine, eccepita la violazione dell’art. 598-bis c.p.p., in quanto l’esclusione dell’aggravante e il riconoscimento delle attenuanti avrebbero reso possibile la sostituzione della pena con la misura del lavoro di pubblica utilità, cui l’imputato aveva già prestato consenso.

La Cassazione, allora, ha ritenuto fondato esclusivamente il motivo riguardante la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all’art. 572, comma 2, c.p.<sup>1</sup>.

## 2. L’aggravante nei maltrattamenti assistiti: l’insufficienza di un episodio isolato e il requisito della reiterazione.

L’assetto normativo dell’art. 572 c.p. ha fatto registrare, nel tempo, significative modifiche, nella misura in cui il trattamento sanzionatorio è divenuto più severo nei casi in cui le condotte maltrattanti siano poste in essere in danno o alla presenza di soggetti vulnerabili<sup>2</sup>. L’aggravante della “violenza

<sup>1</sup> La ricostruzione che valorizza, ai fini dell’applicazione dell’aggravante dei “maltrattamenti assistiti”, la concreta offensività della condotta e la necessaria reiterazione degli episodi in presenza del minore si inserisce in un articolato dibattito giurisprudenziale, nel quale si registrano orientamenti di segno contrario. Secondo un diverso indirizzo, formatosi a valle dell’entrata in vigore della l. 19 luglio 2019, n. 69 (il c.d. “codice rosso”), per ritenere integrata la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 572, comma 2, c.p., sarebbe sufficiente che anche un solo episodio di maltrattamenti sia stato posto in essere alla presenza (o in danno) del minore. In tal senso vd. Cass., Sez. VI, 6 aprile 2022, n. 19832 nonché Cass., Sez. VI, 30 ottobre 2023, n. 464.

<sup>2</sup> La circostanza aggravante di cui all’art. 572, comma 2, c.p., inizialmente prevista con riferimento alla condotta commessa in danno di persona minore degli anni quattordici, è stata abrogata dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119 (art. 1, comma 1-bis) che, contestualmente, ha introdotto la circostanza aggravante comune di cui al n. 11-*quinquies* dell’art. 61 c.p. con riferimento alla condotta commessa in presenza o in danno di un minore di anni diciotto (ovvero di persona in stato di gravidanza) in relazione ai delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale ed al delitto di cui all’art. 572 c.p. La l. 19 luglio 2019, n. 69 ha nuovamente introdotto al comma 2 dell’art. 572 c.p. la previsione di una circostanza aggravante, non più ad effetto comune ma speciale, ampliando le ipotesi previste dal testo originario della norma, abrogato nel 2013. La norma, infatti, attualmente prevede l’aumento della pena fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di persona in stato di gravidanza o di persona con disabilità. Con la medesima legge è stato, inoltre, espunto dall’art. 61, n. 11-*quinquies*, c.p. il riferimento all’art. 572 c.p., cosicché dall’entrata in vigore della l. n. 69/2019, qualora la condotta di maltrattamenti sia stata commessa in presenza o in danno di un minore, l’unica circostanza applicabile è quella prevista dal comma 2 dell’art. 572 c.p.. Sul tema G. PAVIC, *Luci e ombre nel “nuovo volto” del delitto di maltrattamenti. Riflessioni critiche sulle novità apportate dalla legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote*, Milano, 2012; E. LO MONTE, *Repetita (non) iuvant: una riflessione “a caldo” sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. n. 93/13, con. in l. n. 119/13 in tema di “femminicidio”*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 12 dicembre 2013; F. MANTOVANI, *La violenza di genere sotto il profilo criminologico e penale*, in *Criminalia*, 2013, 63 ss.; A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio. Le norme penali di contrasto e la legge n. 119 del 2013 (c.d. legge sul femminicidio)*, Napoli, 2015; M. PIERDONATI, *La tutela delle persone vulnerabili con particolare riferimento all’analisi della legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. “codice*

assistita” si declina quale esigenza dell’ordinamento in risposta alla crescente esigenza di tutela dei soggetti in condizione di particolare vulnerabilità.

Nella sentenza in esame, la Corte ha posto l’accento sull’interpretazione letterale dell’art. 572, comma 2, c.p., evidenziando come l’aggravante ivi prevista richieda che “il fatto” sia commesso in presenza o in danno di una persona minore<sup>3</sup>. In assenza di ulteriori precisazioni normative, il Collegio ha ritenuto, dunque, che il suddetto riferimento testuale dovrebbe riferirsi alla circostanza delittuosa descritta al comma 1, che prevede un reato necessariamente abituale<sup>4</sup>. Si tratta di una fattispecie connotata da una serie di condotte, commissive o omissive, non sempre penalmente rilevanti se considerate isolatamente. Tuttavia, siffatti comportamenti assumono rilievo penale proprio per effetto della loro reiterazione nel tempo, integrandosi la figura astratta allorché il reo compia atti collegati da un nesso di abitualità<sup>5</sup>.

La suprema Corte, quindi, si è posta in continuità con l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la fattispecie aggravata dei “maltrattamenti assistiti” presuppone un numero minimo di episodi che per la loro gravità, intensità e reiterazione nel tempo appaiano idonei a rivelare la maggiore pericolosità e offensività della condotta criminosa.

Il Collegio ha anche ribadito, a tal fine, che, ai fini della configurabilità dell’aggravante *ex art. 572, comma 2, c.p.*, sarebbe necessaria una valutazione non meramente formale della presenza del minore durante le condotte maltrattanti, bensì sostanziale e orientata al rischio concreto di compromissione dello sviluppo psico-fisico dello stesso<sup>6</sup>. La semplice occasionalità della presenza del minore, isolata e priva di collegamento con un quadro di reiterazione e sistematicità delle condotte, non appare sufficiente – ad avviso della Cassazione – ad integrare l’aggravante *de qua*.

### 3. La rilevanza del principio di proporzionalità nel bilanciamento sanzionatorio.

La pronuncia in rassegna, intervenuta in materia di maltrattamenti aggravati *ex art. 572, comma 2, c.p.*, si colloca in una prospettiva conforme ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della risposta punitiva. In tal senso, la suprema Corte ha ribadito che la configurabilità della circostanza aggravante dei “maltrattamenti assistiti” impone una valutazione sostanziale circa la ricorrenza, l’intensità e la qualità delle condotte alle quali il minore sia stato esposto, dovendosi accertare se tale esposizione sia concretamente idonea a promettere l’equilibrio psichico e lo sviluppo armonico della sua personalità. La necessità di un simile vaglio discende dall’esigenza di assicurare una commisurazione della pena che sia effettivamente proporzionata al disvalore del fatto. Tale impostazione si pone in linea con l’orientamento secondo cui qualsiasi norma penale, costituendo un’ingerenza nei diritti fondamentali, necessita di una giustificazione rigorosa, sottoposta al sindacato di proporzionalità<sup>7</sup>.

Un’interpretazione della fattispecie aggravata tale da ritenerla integrata anche in presenza di un

<sup>3</sup> Cass., Sez. VI, 5 agosto 2024, n. 31929.

<sup>4</sup> Sul reato necessariamente abituale si segnala, solo per rammentare alcuni tra gli scritti più recenti, A. AIMI, *Le fattispecie di durata*, Torino, 2020; A. BECCU, *L’abitualità del reato di maltrattamenti in famiglia e i suoi corollari*, in *Sist. Pen.*, 2020, 7, 183 ss; F. BELLAGAMBA, *Il reato abituale*, Torino, 2023.

<sup>5</sup> Cass., Sez. VI, 10 marzo 2016, n. 13422.

<sup>6</sup> Sul tema della protezione del minore vd., per tutti, M. BERTOLINO, *Il minore vittima del reato*, Torino, 2008.

<sup>7</sup> Sul punto di veda N. RECCHIA, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale – scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, Torino, 2020.

solo episodio (e/o in difetto di un effettivo accertamento della pericolosità in concreto dei maltrattamenti rispetto alla sfera del minore), d'altro canto, rischierebbe di condurre ad un'applicazione automatica dell'aggravante, con un conseguente irragionevole incremento della pena. Ciò determinerebbe un potenziale *vulnus* al principio di proporzionalità e, in particolare, alla funzione rieducativa della sanzione penale di cui all'art. 27, comma 3, Cost., finendo per minare la legittimazione dell'intervento punitivo<sup>8</sup>.

La Cassazione, quindi, sotto il correlato profilo probatorio, ha ritenuto illegittima la soluzione sposata dalla Corte territoriale, nella misura in cui era stata giudicata sussistente l'aggravante valorizzando in modo semplicistico le dichiarazioni della persona offesa e dei vicini, secondo cui le figlie minorenni avrebbero assistito agli episodi di vessazione. Difatti, in primo grado era emerso che solo una delle minori avrebbe assistito ad un singolo episodio di violenza fisica. In difetto di elementi ulteriori, la motivazione della sentenza impugnata è risultata, perciò, deficitaria, non essendosi adeguatamente dato conto della sussistenza del presupposto oggettivo dell'aggravante, ossia la reiterazione delle condotte maltrattanti in presenza del minore.

In applicazione dei principi di cui sopra, la Corte di legittimità, in definitiva, ha annullato la decisione impugnata con rinvio, affinché il giudice di merito proceda ad un accertamento puntuale circa la presenza del minore a una pluralità di condotte maltrattanti, idonee ad integrare la dimensione dell'abitualità richiesta dalla norma incriminatrice e a giustificare, sul piano della proporzionalità, l'applicazione dell'aggravante ad effetto speciale.

#### 4. Conclusioni.

La funzione rieducativa della pena concorre con il principio di inviolabilità della libertà personale di cui all'art. 13 Cost. a fondare l'idea della pena come *extrema ratio*<sup>9</sup>. In tale prospettiva, la sentenza in esame richiama l'esigenza per cui l'intervento sanzionatorio sia giustificato alla luce dei principi di offensività<sup>10</sup> e proporzionalità<sup>11</sup>. La Suprema Corte muove in questa direzione, rifiuggendo da automatismi interpretativi (nonché sanzionatori) e richiamando l'esigenza di un accertamento

<sup>8</sup> L'esigenza di proporzionalità tra illecito e sanzione trova esplicite conferme nella giurisprudenza delle Corti europee e nell'espressa previsione ex art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. È stata desunta, inoltre, oltre che dal principio di uguaglianza, dalla finalità rieducativa della pena, enunciata dall'art. 27, terzo comma, Cost.: una pena non può rieducare se è avvertita come ingiusta dal condannato, perché sproporzionata rispetto all'illecito commesso. In merito al risalente dibattito dottrinale sulla rieducazione si veda, di recente, G. FIANDACA, *Punizione*, Bologna, 2024.

<sup>9</sup> F. BRICOLA, *La discrezionalità nel diritto penale*, vol. I, *Nozione e aspetti costituzionali*, 1965, 358.

<sup>10</sup> Il fondamento costituzionale del principio di offensività in genere è individuato sia nell'art. 27, comma 3, Cost., sia nell'art. 25, comma 2, Cost., così F. BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. XIV, Torino, 1973, 9 ss., secondo cui l'offensività fissa gli estremi contenutistici all'utilizzo della sanzione penale ed alla tipizzazione delle fattispecie, limitata a fatti esteriori connotati da un disvalore sociale particolarmente significativo, tale da poter giustificare la risocializzazione del reo solo con l'applicazione della sanzione afflittiva (pena). Tale principio, quindi, individua come meritevoli di tutela penale soltanto interessi socialmente rilevanti ed individuabili nella sola Costituzione. La giurisprudenza costituzionale ha da tempo precisato che la necessaria lesività, astrattamente, costituisce un limite all'attività del legislatore e, concretamente, determina un onere per il giudice che, nel momento applicativo, deve accettare, in concreto, se il comportamento posto in essere lede effettivamente l'interesse tutelato dalla norma, al fine di impedire una arbitraria ed illegittima dilatazione della sfera dei fatti da ricondurre al modello legale. A tal proposito si veda V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale*, Torino, 2005, *passim*, e, nella giurisprudenza costituzionale, Corte cost., 6 marzo 2019, n. 141.

<sup>11</sup> Su cui, nella sterminata letteratura, vd. anche G. DODARO, *Uguaglianza e diritto penale. Uno studio sulla giurisprudenza costituzionale*, Milano, 2012, in cui si richiama il fondamento storico della proporzionalità come parametro di valutazione della legittimità delle leggi, evocando le prime applicazioni del XIX secolo nel diritto pubblico tedesco; M. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia*, Milano, 2010, 148 ss.; C. SOTIS, *I principi di necessità e proporzionalità della pena nel diritto dell'Unione europea dopo Lisbona*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 4 ottobre 2011, evidenzia che, nella prospettiva retributiva, l'idea della proporzionalità tra gravità del reato e gravità della pena (comminata o inflitta a seconda che sia un giudizio in astratto o in concreto) trova varie diramazioni, ma in linea generale evoca un giudizio di razionalità formale (assimilabile sul piano del metodo al principio di uguaglianza).

sostanziale dell'offesa, quale requisito indefettibile per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 572, comma 2, c.p.

Tale aggravante, infatti, non può prescindere da una verifica concreta della reiterazione delle condotte e della loro idoneità ad incidere negativamente sullo sviluppo psico-fisico del minore, giacché solo in tali condizioni può ritenersi realizzata quella soglia di offensività che legittima il rafforzamento della risposta sanzionatoria. In tal senso, risulta conforme agli *standard* sovranazionali<sup>12</sup> che, in chiave di politica criminale europea, valutano in maniera necessariamente congiunta il principio di offensività con il principio di proporzionalità e sussidiarietà<sup>13</sup>. Da ciò si deduce la necessarietà, da parte della giurisprudenza, di operare scelte che siano garanzie contro derive punitive e tutelino l'equilibrio tra intervento repressivo e protezione dei diritti fondamentali.

<sup>12</sup> Il necessario bilanciamento tra sacrificio della libertà personale del reo e tutela di beni significativi di alto rango è sancito anche dall'art. 52, comma 1, della Carta di Nizza, che stabilisce: «eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».

<sup>13</sup> Sul punto si veda M. DONINI, *Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunitaria*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2002, 1-2, 141 ss.; P. CARETTI, *Il principio di sussidiarietà e i suoi riflessi sul piano dell'ordinamento comunitario dell'ordinamento nazionale*, in *Quad. Cost.*, 1993, 1, 16 ss.; A. MOLINAROLLI, *Una possibile dimensione europea del principio di offensività*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2016, 2, 19 ss., secondo cui «l'art. 5, par. 4, del TUE dispone che "in virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati". Da solo considerato, non può però assumere una valenza "taumaturgica" e salvare il sistema dall'alluvione penalistica, dal momento che esso necessita di un criterio di riferimento per valutare alla stregua di quale elemento (*tertium comparationis*) la previsione di una norma (penale) debba considerarsi necessaria e indefettibile».